

VADEMECUM  
PERSONALE  
EQUIPAGGI  
GRUPPO FSI



FILT CGIL



Premessa	1
Figure professionali	2
Apprendistato professionalizzante	3
Le definizioni	4
Orario di lavoro	6
Sezione specifica SP1	7
Sezione specifica SP2	9
Sezione specifica SP3	11
Sezione specifica SM	13
Estratto accordi IVU	14
Riposo settimanale e festivi	19
Pasti Aziendali	21
Ferie, permessi e festività soppresse	22
Conteggio ferie	23
Malattia	27
Infortunio	27
Voci retribuzione	29
Sciopero	32
Schede SP1	33
Schede SP2	35
Schede SP3	37
Contatti	39



*Caro collega,*

abbiamo pensato a questa breve presentazione per farti conoscere la Filt Cgil.

La federazione dei trasporti della Cgil è il primo e più importante sindacato italiano e potrebbe essere la risposta alle tante domande durante il tuo percorso professionale.

Vieni a scoprirci in una delle tante sedi sul territorio nazionale (<http://www.filtcgil.it/index.php/contatti/>). Sapremo accompagnarti con professionalità ed affidabilità in tutte le fasi del rapporto di lavoro: dai dubbi sulla previdenza complementare al momento della assunzione, ai quesiti di natura contrattuale e fiscale (malattia, infortunio, congedi parentali, permessi studio per lavoratori studenti,...) fino all'assistenza e alla tutela nelle situazioni in cui potresti sentirti perso.

Ricorda che con Filt Cgil non sei solo: c'è sempre un sindacalista pronto a consigliarti.

Per noi conta il tuo pensiero: vogliamo arricchirci delle tue idee e della tua voglia di contare.

Sarai con noi partecipe delle scelte che l'Organizzazione sarà portata a compiere nella sua azione quotidiana di tutela e difesa dei lavoratori e nella ricerca delle migliori condizioni di lavoro in un contesto di profondo e veloce cambiamento tecnologico e ambientale.

Siamo attivi sui social (Facebook, Twitter, Instagram) e stiamo allargando il nostro stile di comunicazione con strumenti più vicini a te e ai tuoi bisogni.

Il vademecum che ti proponiamo è uno di questi. E' stato ideato da lavoratori come te, che hanno scelto di creare qualcosa per gli altri, mettendo a frutto le loro competenze e la loro esperienza a favore dei più giovani. Un lavoro prezioso, intuitivo, che aiuta a conoscere dove ci muoviamo e quali sono i nostri diritti nel lavoro quotidiano.


Non perderlo, vieni a trovarci in una delle nostre sedi e scopri gli ulteriori servizi specifici che possiamo offrirti.

**Buon lavoro**

**Maria Teresa De Benedictis**  
**Segretario nazionale Filt Cgil**  
**Dipartimento Attività Ferroviarie**

## FIGURE PROFESSIONALI

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria calcolata su 7 LIVELLI PROFESSIONALI, cui corrispondono 16 POSIZIONI RETRIBUTIVE (art. 26 punto 1 del CCNL/AF). Le figure professionali del Macchinista e Capotreno appartengono al livello B **TECNICI SPECIALIZZATI**. Nell'ambito di tale livello sono individuati tre passaggi di posizione retributiva **B3 B2 B1**. A ciascuna di esse corrispondono i relativi valori dei minimi retributivi (Art.68 CCNL/AF).



Passaggi di posizione retributiva:

- **B2** dopo 4 anni anzianità **B3**
- **B1** dopo 4 anni anzianità **B2**

*\*Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sarà attribuita la figura professionale da Macchinista o Capo Servizio Treno ma convenzionalmente sarà inquadrato per i primi 24 mesi nella posizione retributiva C1*

### **Macchinista**

Lavoratori che svolgono attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalle discipline legislative in materia. Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono la prova freno ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato.

### **Capo Treno/Capo Servizi Treno**

Lavoratori che svolgono attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei casi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti; alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, anche dialogando in lingua straniera, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti e in eventuali altri casi con il possesso di specifiche abilitazioni.

### **INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO PER I PRIMI 24 MESI :**

**POSIZIONE PIU' ELEVATA DEL LIVELLO PROFESSIONALE IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER LA FIGURA PROFESSIONALE ATTRIBUITA**

(es. un macchinista è di norma un TECNICO SPECIALIZZATO con inquadramento retributivo di parametro B. Un macchinista neoassunto sarà inquadrato nel parametro **C1**. Vedi tabella art. 26 punto 1 del CCNL).

### **INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO PER GLI ULTIMI 12 MESI :**

**POSIZIONE RETRIBUTIVA INIZIALE DEL LIVELLO PROFESSIONALE DI DESTINAZIONE FINALE**

(es. un macchinista neoassunto è inquadrato nei primi 24 mesi col parametro C1. Dal 24° in poi, fino a termine apprendistato, sarà inquadrato al **B3.**)



**ANZIANETA' DI SERVIZIO :** Il Periodo dell'apprendistato è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio. Per quanto riguarda invece gli aumenti periodici di anzianità (scatti retributivi APA) verranno esclusi dalla contabilizzazione i primi 24 mesi.

**DURATA DELLA FORMAZIONE :** 120h durante il triennio per la FORMAZIONE BASE. 80h annue per la FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE. Durante la formazione il lavoratore dovrà essere affiancato da un Tutor.

**UTILIZZAZIONE APPRENDISTI :** i lavoratori in apprendistato possono essere utilizzati nelle attività di per le funzioni di SCORTA o CONDOTTA solo dopo aver conseguito l'ABILITAZIONE.

## LE DEFINIZIONI

Si definisce **LAVORO** il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività:

**CONDOTTA** nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce:

- **continuativa**, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la "condotta effettiva" nel capoverso successivo del presente alinea.

*\*\*\* Per il Trasporto Regionale, a livello economico l'interruzione della condotta continuativa verrà applicata sempre nella località di regresso qualora il tempo tra l'arrivo del treno e la ripartenza del successivo sia della durata di almeno 30 minuti (Accordo Trenitalia 31.07.14).*

- **effettiva**, data, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa.

- **SCORTA**, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell'ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno;

- **ACCESSORIA**, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno;

- **COMPLEMENTARE**, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell'azienda o del gestore dell'infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell'intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell'ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l'esecuzione di dette operazioni;

- **RISERVA**, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;

- **SOSTA DI SERVIZIO**, nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata;

**-PAUSA**, nel corso della quale, nell'ambito di una sosta di servizio, di uno spostamento di servizio o un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico-fisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda;

- **SPOSTAMENTO DI SERVIZIO**, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell'azienda:

- si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest'ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa;
- si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione;
- si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l'effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi;
- si sposta tra impianti collocati all'interno della propria base operativa di assegnazione, tra l'una e l'altra delle attività sopra descritte;

**BASE OPERATIVA:** entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall'insieme degli impianti ferroviari collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà esser diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive ed organizzative

## **MODULI EQUIPAGGIO**

**MEC1:** modulo di condotta operante con un solo agente di macchina (PDM) in cabina di guida;

**MEC2:** modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida;

**MEC3:** modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT (Personale Polifunzionale treno) in cabina di guida;

**MEC4:** modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB;

**MEB1:** modulo di bordo operante con un solo agente di bordo (PDB);

**MEB2:** modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB

*Nel caso di **SERVIZI PROMISCUI**, effettuati cioè con diversi moduli di equipaggio, i limiti del periodo di lavoro, della condotta e del riposo giornaliero, saranno quelli relativi ai moduli di condotta MEC1 o MEC3 o MEC4, qualora si abbia una durata complessiva del periodo di lavoro giornaliero programmato con tali moduli, pari o superiore a 2 ore e 30 minuti. In tali casi, la durata delle soste di servizio o gli spostamenti di servizio tra due servizi di condotta programmati con moduli di equipaggio diversi, sarà attribuita al 50% a ciascuno dei due servizi.*

# ORARIO DI LAVORO

## LAVORO SETTIMANALE

38 ore: media sviluppo turno, di norma nel mese, con limiti minimi e massimi di 30 e 44 ore settimanali. Tali limiti sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio.

- 152,00 ore mese di 28 giorni;
- 157,28 ore mese di 29 giorni;
- 162,52 ore mese di 30 giorni;
- 168,18 ore mese di 31 giorni.

## LAVORO NOTTURNO

- **Normativo** dalle 0.00 alle 05.00
- **Economico** dalle 22.00 alle 06.00 (Art. 75 CCNL)

I servizi notturni sono programmabili nel numero massimo di:

- Max. 2 servizi tra 2 Riposi settimanali;**
- Max. 11 servizi nel mese;**
- Max. 79 nell'anno;**

- 350 ore per il personale della DPLH addetto ai servizi "SP1";
- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi "SP2";
- 360 ore per il personale della DPLH addetto ai servizi "SP3".

## PAUSE

- **15 minuti** per prestazioni superiori a 6 ore, programmata oltre la prima ora di servizio e, se la prestazione supera le 8 ore, entro l'inizio dell'ultima ora prima del termine della prestazione.

**Circ. applicativa Trenitalia 26.09.12 (Stocchi 2)** "...Per effetto delle perturbazioni del traffico o per eventi eccezionali, in gestione, si potrà prevederne l'opportuna collocazione al fine di non provocare ritardo ai treni. Si conferma che la pausa deve intendersi fruita ogni qualvolta il personale non è nell'esercizio delle proprie funzioni specifiche..."

- **30 minuti** per la consumazione pasto all'interno del periodo di lavoro giornaliero qualora, in precedenza o a seguito del periodo di lavoro giornaliero non rimangano almeno 30 minuti, nelle fasce orarie 11.00-15.00 e 18.00-22.00.

A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche modalità per la fruizione, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo della durata della stessa.

L'eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale sulla contrattazione dei turni, con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.)





## SEZIONE SPECIFICA SP1

### (Servizio passeggeri a mercato)



#### RIPOSO SETTIMANALE

- 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale
- I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.

BASE OPERATIVA: Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.

#### ORARIO DI LAVORO

##### **MEC1 (Agente solo)**

- 8.30 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 7.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 9.00 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00);

##### **MEC2 (Doppio agente di macchina)**

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 09.00 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

##### **CONDOTTA**

- o 5 h continuativa MEC1
- o 6 h continuativa MEC2
- o 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1

##### **MEB1 / MEB2 (1 Agente di bordo / 1 PdB + altri agenti PdB)**

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 09.00 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

### **Riposo giornaliero in residenza**

- 14.00 h dopo servizio dalle 5.00 alle 24.00
- 18.00 h dopo servizio dalle 0.00 alle 5.00

### **Riposo Giornaliero Fuori Residenza**

- 7.00 h min. interessanti la fascia 0.00 – 05.00

- 2 RFR tra 2 riposi settimanali
- 5 RFR nel mese sia PdM che PdB
- Max 24h assenza dalla residenza

### **Termine servizio**

Il lavoratore ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre un'ora rispetto ai limiti massimi programmabili.

Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell'orario programmato di termine del servizio giornaliero che sta effettuando.

### **Flessibilità**

Tutte le FLEX sono attivabili SOLO a seguito di contrattazione aziendale.

- MEC1 - 8.30 h AR (0.00-01.00);
- MEC2, MEB1 e MEB2: - 10.00 h AR (0.00-1-00);
- 09.00 h dalle 5.00 alle 1.00 per servizi in Andata o Ritorno con R.F.R.;
- 18.00 h complessive (A+R) con R.F.R.;
- MEB1 e MEB2: - 11.00 h AR (0.00-1.00) max 5 volte al mese;
- 14.00 h dopo servizi che terminano tra le ore 00.00-01.00;
- max 30 ore in R.F.R.
- Condotta effettiva 7.00 ore MEC1 max 5 volte al mese.

## SEZIONE SPECIFICA SP2

### (Servizi Passeggeri Regionali e Locali)



#### RIPOSO SETTIMANALE

- 14 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- 12 periodi annui, della durata minima di 48 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente la giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.420 ore annue di riposo settimanale
- I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario

BASE OPERATIVA: Base operativa: si conferma la situazione in atto nella Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A. alla data di stipula del presente contratto.

#### ORARIO DI LAVORO

##### MEC1 / MEC4 (Agente solo / Agente unico)

- 8.30 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00);
- 10.00 h in A/R (dalle 5.00 alle 24.00), solo per impianti associati, presidi, turni di zona con treni che circolano su linee complementari con un massimo di un servizio tra due riposi settimanali
- 7.00 h A/R (dalle 24.00 alle 5.00);\* *Prevista condotta Agente Solo dalle ore 5.00 alle 24.00 (Accordo agente solo 15.09.2009). Il PdM che effettua accessori doppio agente nella fascia 24:00 – 5:00 e condotta agente solo dalle 5.01 alle 23:59, avrà come limite prestazione per servizi A/R 7h. (Es. accessori doppio agente ore 04:30 fino ore 5:00, poi condotta agente solo partenza ore 5.01)*

##### MEC2 (Doppio agente di macchina)

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 08.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

##### CONDOTTA

- o 5 h continuativa MEC1/MEC4
- o 5.30 h continuativa MEC2
- o 5.30 h effettiva

##### MEB1 / MEB2 (1 PdB / 1 PdB + altri agenti PdB)

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 08.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

### **Riposo giornaliero in residenza**

- 14.00 h dopo servizio dalle 5.00 alle 24.00
- 18.00 h dopo servizio dalle 0.00 alle 5.00
- 11.00 h tra due servizi in AR collocati entrambi nella fascia 6.00-22.00.

### **Riposo giornaliero fuori residenza**

- 7.00 h min. interessanti la fascia 0.00 – 05.00
- *Riducibili a 6 ore e 30 minuti laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno. (Accordo 18.03.2019)*
- max 2 R.F.R. tra 2 riposi settimanali
- max 5 R.F.R. nel mese per PdM, 4 R.F.R. nel mese per PdB
- max 24 h di assenza dalla residenza

### **Termine servizio**

Il lavoratore ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre un'ora rispetto ai limiti massimi programmabili.

Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell'orario programmato di termine del servizio giornaliero che sta effettuando.

### **Flessibilità**

*Tutte le FLEX sono attivabili SOLO a seguito di contrattazione aziendale.*

*MEC1/ MEC4 - 8.30 h AR (0.00-01.00);*

*MEC2, MEB1 e MEB2: - 10.00 h AR (0.00-1-00);*

*08.30 h dalle 5.00 alle 1.00 per servizi in Andata o Ritorno con R.F.R.;*

*Riduzione ad un minimo di 35 ore del riposo settimanale per un max di 8 volte l'anno a condizione che:*

- *coincida con il sabato o la domenica;*
- *sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;*
- *la prestazione giornaliera successiva al riposo abbia inizio non prima delle ore 06.00 della domenica o del lunedì.*

*Riposo giornaliero:*

- *fino a 11.00 h minime tra due servizi in AR collocati entrambi nella fascia 5.00-24.00;*
- *14.00 h dopo servizi che terminano tra le ore 00.00-01.00.*

*R.F.R. minimo di 6.00 ore con entrambi i servizi (A e R) collocati nelle fasce 5.00 – 24.00.*

## SEZIONE SPECIFICA SP3

### Servizi Passeggeri Media-Lunga Percorrenza



#### RIPOSO SETTIMANALE

- 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive, comprendenti due giornate solari di cui una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.
- I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.

BASE OPERATIVA: Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.

#### ORARIO DI LAVORO

##### MEC1 / MEC4 (Agente solo / Agente unico)

- 8.30 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 7.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);\* *Non prevista condotta agente solo dalle 24:00 alle 5:00*  
*Accordo agente solo 15.05.09*
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 07.00 h dalle 0.00 alle 5.00);

##### MEC2 (Doppio agente di macchina)

- 10.00 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 08.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 8.30 h dalle 5.00 alle 24.00 e 08.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

##### CONDOTTA

- 4.30 h continuativa MEC1/MEC4
- 6.00 h continuativa MEC2
- 6.00 h effettiva

##### MEB1 / MEB2 (1 PdB / 1 PdB + altri agenti PdB)

- 10.00 h AR (dalle 5.00 – 24.00);
- 08.00 h AR (dalle 0.00 alle 5.00);
- 17.00 h complessive (A+R) con R.F.R. (max 9.00 h dalle 5.00 alle 24.00 e 08.00 h dalle 0.00 alle 5.00).

### **Riposo giornaliero in residenza**

- 14.00 h dopo servizio dalle 5.00 alle 24.00
- 18.00 h dopo servizio dalle 0.00 alle 5.00

### **Riposo giornaliero fuori residenza**

- 7.00 h min. interessanti la fascia 0.00 – 05.00
- Riducibili a 6 ore e 30 minuti laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno. (Accordo 18.03.2019)- max 2 R.F.R. tra 2 riposi settimanali
- max 5 R.F.R. nel mesesia PdM che PdB
- max 24 h di assenza dalla residenza

### **Termine servizio**

Il lavoratore ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre un'ora rispetto ai limiti massimi programmabili.

Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell'orario programmato di termine del servizio giornaliero che sta effettuando.

### *Flessibilità*

*Tutte le FLEX sono attivabili SOLO a seguito di contrattazione aziendale.*

*MEC1/ MEC4 - 10.00 h AR (0.00-01.00);*

*MEC2, MEB1 e MEB2: - 10.00 h AR (0.00-1-00);*

*09.00 h dalle 5.00 alle 1.00 per servizi in Andata o Ritorno con R.F.R.;*

*5.00 h condotta continuativa MEC1/MEC4;*

*6.30 h condotta effettiva MEC1/MEC4;*

*Riposo giornaliero 14.00 h dopo servizi che terminano tra le ore 00.00-01.00.*

*R.F.R. minimo di 6.00 ore con entrambi i servizi (A e R) collocati nelle fasce 5.00 – 24.00.*

*Max 30 ore R.F.R.*

*Tre servizi notturni tra due riposi settimanali, purché il terzo non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00 - 5.00, massimo 2 volte nel mese.*

### RIPOSO SETTIMANALE

- 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato o domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.394 ore annue di riposo settimanale.

BASE OPERATIVA: Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Mercitalia e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.

*A livello di unità produttiva, in relazione a specifiche esigenze di produzione, potranno essere concordati ambiti diversi della base operativa.*

### MEC3 / MEC4 (Agente solo / Agente unico)

- 8.30 h A/R (dalle 5.00 – 24.00);
- 7.00 h A/R (dalle 0.00 alle 5.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R.

### MEC2 (Doppio agente di macchina)

- 10.00 h AR (dalle 5.00 – 24.00);
- 08.00 h AR (dalle 0.00 alle 5.00);
- 16.00 h complessive (A+R) con R.F.R.

### Limiti massimi condotta giornaliera

#### Condotta effettiva

- 6.30 ore MEC3 / MEC4 5.00 - 24.00
- 5.30 ore MEC3 / MEC4 0.00 - 5.00

### Riposo giornaliero in residenza

- 16.00 h dopo servizio dalle 5.00 alle 24.00
- 18.00 h dopo servizio dalle 0.00 alle 5.00
- 22.00 h dopo due servizi dalle 0.00 alle 5.00 consecutivi, riducibili a 18.00 h se il secondo servizio notturno è seguito da un R.F.R.

### Riposo giornaliero fuori residenza

- 7.00 h min. interessanti la fascia 0.00 – 05.00
- max. 2 R.F.R. tra 2 riposi settimanali
- max. 5 R.F.R. nel mese
- max. 24 h di assenza dalla residenza

### Termine servizio

Il lavoratore ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 3 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso:

- non oltre la 11a ora in caso di prestazioni diurne con MEC2;
- non oltre la 9a ora in caso di prestazioni notturne con MEC2;
- non oltre la 10a ora in caso di prestazioni diurne effettuate con MEC3 / MEC4;
- non oltre la 8a ora in caso di prestazioni notturne effettuate con MEC3 / MEC4;

## Flessibilità

### Esigibili in turno

#### MEC 2

- 11.00 h AR (05:00 – 24:00)
- 10.00 h AR (05:00 – 01:00)

Andata + Ritorno R.F.R. 18 ore

Max. 1 R.F.R. diurno (5:00-24:00) al mese

#### MEC3 10.00h AR (05:00 – 24:00)

Andata + Ritorno R.F.R. 18 ore

Le flessibilità d'orario rese esigibili da Contratto Aziendale potranno essere utilizzate **anche in gestione operativa**.

A tal fine viene definito in 10 (**programmazione più gestione**) il numero pro capite di servizi con flessibilità effettuabili nel mese.

I servizi elaborati in regime di flessibilità in gestione operativa dovranno essere comunicati al personale interessato **entro il termine del servizio precedente**. L'assegnazione al personale di servizi con flessibilità esigibili riprogrammati in gestione operativa dovrà avvenire nel rispetto dei limiti orario e numerici settimanali e mensili previsti dal CCNL AF, dal CA FS e dalle norme che regolano le variazioni del servizio.

Le flessibilità riprogrammate in gestione operativa con un **preavviso inferiore alle 48 ore** dall'inizio del servizio determineranno il riconoscimento al personale di una indennità di 8€ (Flex D41), che si aggiunge alle indennità relative alle flessibilità riprogrammate, come definite contrattualmente.

14 ore riposo giornaliero in residenza 5.00 24.00

Max. 6 R.F.R. mensili

Max. 28 ore R.F.R.

I periodi di assenza dalla residenza superiori alle 24 ore non potranno interessare più di due giornate solari ed il servizio di ritorno dovrà essere **esclusivamente di condotta** con tempi accessori e complementari collegate ad essa.

- Max. 1 RFR diurno (A+R entrambe comprese nella fascia 5.00 – 24.00) al mese (Flex D28)

In gestione, qualora il servizio antecedente un RFR programmato in fascia 00:00 - 05:00 per effetto del ritardo superi le ore 05:00, il RFR assumerà le caratteristiche di un RFR diurno, per un **massimo di 3 volte al mese**, che assorbono fino a concorrenza i 3 RFR diurni negoziati/negoziabili.

In tali casi:

- Il RFR deve avere inizio **non oltre le ore 06:00**;



- sarà garantita la durata minima del RFR di 7h. In tale caso, in applicazione del punto 2.6, paragrafo 2 dell'art.27 del CCNL Mobilità/Area AF, **il RFR non assorbe la pausa per la fruizione del pasto;**
- al termine del RFR sarà effettuato il servizio di ritorno programmato se compatibile con la durata minima del RFR di cui al precedente punto, altrimenti il servizio potrà essere riprogrammato:
  - se termina **non oltre 2 ore** dal servizio originariamente programmato e **comunque entro le ore 24:00**, ciò concorrerà alla determinazione del termine servizio di cui al punto 2.7.D.6 dell'art.27 del CCNL Mobilità/Area AF;
  - se la **durata massima complessiva** dei 2 periodi di lavoro antecedente e seguente il RFR è di 18 ore, e se la durata massima del periodo di lavoro giornaliero diurno non supera le 10 ore.

In questi casi ove non possa essere garantito il riposo minimo giornaliero riferito alla prestazione originariamente programmata, il lavoratore può optare per la ripresa del turno.

Ove non sia possibile l'effettuazione del servizio di ritorno originariamente programmato o la riprogrammazione di un nuovo servizio, **l'azienda disporrà il rientro in residenza con il primo treno utile dopo la fruizione del RFR.**

Nei casi in cui il RFR originariamente programmato assuma le caratteristiche di un RFR diurno e il lavoratore effettui il servizio di ritorno programmato, verrà riconosciuta la Flex D30 da 8€.

Nel caso invece venga riprogrammato al lavoratore viene riconosciuta la Flex D31 da 16€.

#### **Attivabili SOLO a seguito di contrattazione aziendale.**

##### *MEC 2*

- 11.00 h AR (05:00 – 01:00)
- 11.00 h AR (00:00 – 05:00)

##### *MEC3*

- 08.30 h AR (05:00 – 01:00)
- 10.00 h AR (05:00 – 01:00)
- 07.00 h AR (00:00 – 05:00)
- 08.00 h (00:00 – 05:00)

##### *CONDOTTA*

*07.00 h (5:00 – 24:00)*

*06.30 h (5:00 – 01:00)*

*06.00 h (0:00 – 05:00)*

*Max. 3 R.F.R. tra 2 riposi settimanali*

*Max. 7 R.F.R. mensili*

*Max. 30 ore R.F.R.*

*Max. 3 servizi notturni Tra 2 Riposi Settimanali*

*Il terzo servizio non è consecutivo al precedente ma interessa per più di 1 ora il periodo 00:00 – 05:00. In questo caso il terzo servizio notturno sarà seguito dal Riposo Settimanale della durata minima di 60 ore ed il successivo sarà di A/R compreso nel periodo 05:00 – 24:00.*

- *Max. 3 R.F.R. di giorno (5:00-24:00) al mese*

*Qualora i servizi afferenti il R.F.R. di giorno siano entrambi notturni, il riposo giornaliero seguente il 2° servizio notturno avrà la durata di 22 ore e la ripresa del servizio non può avvenire prima delle ore 6:00. Tale regola non si applica se il 2° servizio notturno è seguito da un Riposo Settimana*

## ESTRATTO ACCORDI IVU

### ***Estratto Accordo Trenitalia 20 maggio 2011***

Condizioni per la programmazione dei turni di servizio con IVU:

Al fine di ripartire equanimente il riposo settimanale, i carichi di lavoro e la conseguente retribuzione accessoria del PdM/PdB sono di seguito individuati i parametri di riferimento i cui valori, su base trimestrale ed a parità di giornate di lavoro effettivamente svolte, dovranno allinearsi:

- **Lavoro**

Fermo restando quanto previsto dall'art.22 punto 2.5 CCNL, l'allineamento del lavoro dovrà essere realizzato su base trimestrale, fermo restando il valore minimo e massimo assoluto ammessi dal CCNL. In coerenza con le logiche richiamate al primo capoverso del punto 2.2, lo svolgimento dei successivi cicli rotazionali sarà realizzato con le opportune compensazioni.

- **Lavoro notturno**

Fermo restando il limite contrattualmente previsto, le prestazioni notturne saranno distribuite tra il personale ai treni prevedendo il massimo scostamento rispetto al valore medio, caratterizzante l'impianto di appartenenza, nella misura massima del +/- 10% su base trimestrale.

- **Ore di condotta e scorta**

Fermo restando il limite contrattualmente previsto, dovrà essere assicurata la programmazione delle ore di condotta e scorta per tutto il personale ai treni distribuita entro il +/- 10% di scostamento massimo del valore medio dell'impianto di appartenenza su base trimestrale.

- **Prestazioni di traghettamento e/o di riserva**

Nei turni di servizio potranno essere previste, per ogni agente, e per ogni mese solare, un numero massimo di 6 giornate composte esclusivamente di Traghettamento o Riserva, equamente distribuiti nell'arco della valenza del turno.

- **Riposo settimanale**

In fase di programmazione sarà garantita l'equa ripartizione dei riposi settimanali, assicurando, inoltre, su base annua, escludendo il periodo turnificato delle ferie estive, il godimento di un numero minimo di riposi settimanali la cui durata comprenda il sabato e la domenica articolati tra Divisioni come di seguito indicato:

- DPNI FR e FA 12
- DPR

- La durata dei riposi settimanali afferenti le giornate di disponibilità non potrà essere inferiore a 58 ore,

- **Periodi di disponibilità**

- I periodi di disponibilità dovranno essere preferibilmente programmati da RS a RS,
- in alternativa al punto precedente, le giornate di disponibilità dovranno essere due e posizionate in precedenza al RS:
- Le giornate di disponibilità non potranno essere in numero maggiore di 6 pro-capite su base mensile;
- Nel caso di mancata utilizzazione nella giornata di disponibilità afferente il riposo, tale giorno potrà essere considerato parte integrante del riposo settimanale solo se il personale sarà adeguatamente informato con un anticipo di almeno 48 ore.

### ***Estratto accordo Trenitalia 19 dicembre 2012***

- la disponibilità programmata solo net turn° e fino ad un massimo di giornate nel mese (intendendo a tal fine il mese di calendario: gennaio, febbraio, ecc.). Fermo restando il limite massimo di 6 giornate, a possibile programmare una giornata singola di disponibilità per una sola volta nel mese punch& non sia collocata nelle giornate di sabato o di domenica;
- la tipologia e la collocazione del riposo stesso (Riposo, QQ e WE) per la visibilità dei riposi settimanali nel 3° mese;
- che le giornate di ferie non ricadenti nei periodi programmati, potranno essere inserite nello sviluppo del turno, solo se concordate e/o richieste dal personale mobile.
- che le variazioni della durata delle attività accessorie e complementari disposte dalle
- In fase di gestione dei turni e per casi eccezionali e possibile sostituire la giornata programmata per la formazione, qualora la stessa non sia effettuata e solo per una volta nel mese, con un servizio compatibile nella fascia oraria 08.00 — 18.00

### ***Estratto accordo Trenitalia 16 giugno 2014***

- Negli impianti con produzione assegnata tra 10 e 20 turni individuali gli stessi servizi potranno essere ripetuti dal medesimo agente per massimo due volte tra 2 riposi settimanali e massimo sei volte nel mese solare. Considerato il maggior numero di servizi assegnati, negli impianti con produzione programmata maggiore di 20 turni individuali, gli stessi servizi potranno essere ripetuti dal medesimo agente per massimo 4 volte nel mese solare, con un massimo di due tra 2 riposi settimanali.
- Il limite del numero dei servizi con partenza prima delle 6.00 tra due riposi settimanali sarà di max 3 servizi, di cui max 2 consecutivi. Nel solo caso di max 3 servizi verrà conteggiato anche il rientro da RFR che abbia inizio servizio prima delle 6.00.
- Il limite degli RFR previsti dalle diverse sezioni specifiche del ccnl della Mobilità/Area Attività Ferroviarie e del ccnl aziendale FSI, verrà rispettato sui 30 giorni precedenti la data di rolling (es. 9 agosto - 10 luglio).
- Nella programmazione territoriale dei turni, ai fini di un maggior equilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro, all'interno dei turni individuali del pdb. della DPR sarà prevista una riduzione dei servizi che saturano la prestazione massima giornaliera diurna in A/R, per cui gli stessi saranno massimo il 40% dei servizi stessi, assegnati ad ogni singolo agente.

### ***Estratto accordo Trenitalia 31 luglio 2014***

Per la Divisione Trasporto Passeggeri Regionale si conviene che:

- I tempi da attribuire al personale di macchina nella programmazione dei turni per le attività di cambio banco nelle località di regresso verranno emanati con apposita Circolare Divisionale.
- Fermo restando quanto previsto dal ccnl della Mobilità/Area AF, tali tempistiche saranno utilizzate per la programmazione dei turni e per i limiti normativi relativi alla condotta.
- A livello economico l'interruzione della condotta continuativa verrà applicata sempre nelle località di regresso qualora il tempo tra l'arrivo del treno e la ripartenza del successivo sia della durata di almeno 30 minuti.
- Relativamente agli RFR di durata inferiore a 7h, la Divisione Passeggeri Regionale comunica che con l'applicazione dell'Accordo del 16 giugno, il numero di RFR con durata inferiore a 7 ore non dovrà superare:
  - 2 nel mese per il PdM e per il PdB

## **Estratto accordo Trenitalia 18 marzo 2019**

Con riferimento al tema "Turni del Personale Mobile", le parti, In applicazione dell'art. 13 p. 2.9 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016, sulla verifica dell'attuale sistema di programmazione dei turni, convengono quanto segue:

1. A partire da settembre e comunque non oltre dicembre 2019, in fase di programmazione dei turni la durata minima del RFR, riferita ai servizi di cui all'art. 27 p. 2.7.B.3 lett. a 20 alinea (SP2) del CCNL Mobilità/Area AF c all'art. 27 p. 2.7.C.3 lett. b (SP3) del CCNL Mobilità/Area AF, è fissata in 7 ore riducibili a 6 ore e 30 minuti laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno.

2. A decorrere dal prossimo cambio orario di giugno 2019, ferma restando la procedura negoziata per la programmazione dei turni di servizio prevista all'art. 13 p. 2.8 del vigente Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, i turni saranno forniti al personale mobile con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze dei primi 3 mesi rendendo visibile la programmazione dei riposi settimanali per il 40, 50 e 60 mese di vigenza del turno.

3. In merito ai riposi quali-quantitativi, si conferma che i suddetti se ricadenti nei sei mesi di visibilità del turno dei riposi si danno per goduti e che non potranno essere programmati nel solo periodo di ferie turnificate estive, confermando gli attuali criteri di contabilizzazione delle ferie in relazione ai riposi di qualità a 60 ore.

4. In relazione al suddetto ampliamento della visibilità dei riposi, la finestra temporale entro la quale è possibile la prenotazione tramite tablet delle giornate di ferie viene estesa a 4 mesi.

# RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVI

- **GIORNI FESTIVI:** sono considerati giorni festivi:

- 1 gennaio - Capodanno
- 6 gennaio - Epifania
- Lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile - Liberazione
- 1 maggio - Festa del lavoro
- 2 giugno - Festa della Repubblica
- 29 giugno - Santi Pietro e Paolo (Santo Patrono)
- 15 agosto - Assunzione
- 1 novembre - Ognissanti
- 8 dicembre - Immacolata concezione
- 25 dicembre - Natale
- 26 dicembre - Santo Stefano



## PRESTAZIONE LAVORATIVA IN GIORNO FESTIVO

### CASO 1: PRESTAZIONE LAVORATIVA PREVISTA DA TURNO PROGRAMMATO

- 1 giornata di riposo entro 30 giorni (*\*anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro predetto termine 30 gg*) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL);  
oppure
- Pagamento di una giornata di retribuzione ordinaria + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL).

### CASO 2: PRESTAZIONE LAVORATIVA IN REGIME DI STRAORDINARIO IN GIORNO FESTIVO

- 1 giornata di riposo (entro 90 giorni) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL);  
oppure
- Liquidazione con compenso per lavoro straordinario feriale diurno (vedere art.74 CCNL) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL).

## GIORNO FESTIVO COINCIDENTE CON RIPOSO SETTIMANALE

- Godimento della festività non lavorata + 1 ulteriore giornata di riposo (entro 90 giorni);  
qualora per esigenze produttive e organizzative ciò non sia possibile:
- Godimento della festività non lavorata + pagamento di una giornata di retribuzione ordinaria.

## **PRESTAZIONE LAVORATIVA IN REGIME DI STRAORDINARIO IN GIORNO FESTIVO COINCIDENTE CON RIPOSO SETTIMANALE**

- 1 giornata di riposo obbligatoriamente durante la stessa settimana o la successiva + 1 giornata di riposo (entro 90 giorni) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL);  
oppure
- 1 giornata di riposo obbligatoriamente durante la stessa settimana o la successiva + liquidazione con compenso per lavoro straordinario feriale diurno (vedere art.74 CCNL) + pagamento dell'indennità per lavoro domenicale o festivo (= 35% della retribuzione oraria, vedere art.76 CCNL).

### **NOTE FINALI**

1. Il lavoratore ha diritto al recupero di un'intera giornata di riposo, unicamente qualora la prestazione lavorativa sia superiore alle 3h. In caso contrario, il recupero viene quantificato in mezza giornata.
2. Le giornate comunque non lavorative (riposo/festività), cadenti in periodo di assenza diverso dalle ferie (intervallo) sono assorbite dalle assenze stesse.
3. In sostituzione delle festività soppresse, sono riconosciuti 4 giorni annui di permesso individuale retribuito.

## PASTI AZIENDALI

In programmazione turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti nelle fasce 11:00-15:00 e 18:00-22:00 per la fruizione del pasto. Qualora per ritardo treno venga a mancare la pausa per la refezione, il personale può richiedere al CD/Distributore che la stessa venga ricollocata. Per poter fruire del pasto si può optare per l'utilizzo, presso le mense aziendali o servizio sostitutivo, della smart card o in alternativa il ticket dal valore di 7,30 euro.



Il **pasto** per il personale mobile è previsto per ogni **prestazione** programmata ed effettivamente resa **superiore alle 6 ore**, in caso di ritardo con riferimento all'orario reale di arrivo del treno.

Se la prestazione impegna per **più di due ore** una delle fasce **11 – 15** o **18 – 22** sarà riconosciuta la fruizione del pasto **anche se inferiore alle 6 ore**.

Quando vengono intaccate **entrambe le fasce** per più di due ore e il servizio sia superiore alle 8 ore si ha diritto ad **entrambe i pasti**.

In caso di **RFR** è ammessa la **fruizione** del pasto; se il **servizio di ritorno** inizia **dopo le 22** è **possibile** la fruizione del pasto nella **fascia 18 – 22**.

Il servizio con RFR dà in ogni caso il diritto alla fruizione di un pasto/ticket; massimo 3 se vengono soddisfatte tutte le condizioni.

Se il **servizio notturno** ha **inizio dopo le ore 22** verrà riconosciuto **un ticket**, in sostituzione del servizio di mensa.

Se la pausa è prevista in una località sprovvista verrà corrisposto un ticket.

In caso di anomalità di circolazione che renda difficoltosa la fruizione del pasto vengono ricercate soluzioni per mitigare il disagio.

### Riepilogo:

- ▶ un pasto per ogni giornata in servizio (reale) di almeno 6 ore
- ▶ se viene intaccata la fascia 11-15 o 18-22 per almeno due ore anche se servizio inferiore alle 6 ore
- ▶ se servizio di almeno 8 ore e vengono intaccate entrambe le fasce diritto a 2 pasti
- ▶ se servizio con RFR con inizio del ritorno dopo le 22 ammessa fruizione nella fascia 18-22
- ▶ con RFR sempre 1 pasto/ticket, massimo 3 se vengono soddisfatte tutte le condizioni
- ▶ in caso di mancanza di mensa aziendale verrà corrisposto 1 ticket (oppure 2 o 3 a seconda dei casi)
- ▶ in caso di anomalità della circolazione che rendano difficoltosa la fruizione l'Azienda si attiverà per mitigare il disagio

## FERIE

- Per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio 20 giorni lavorativi
- Per i lavoratori con più di 8 anni di anzianità di servizio 25 giorni lavorativi

Per l'anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alla quantità annua indicata in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di calendario.

I periodi di fruizione continuativa delle ferie sono stabiliti dall'Azienda di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

Le giornate di ferie vanno utilizzate normalmente nell'anno di maturazione o, se non possibile per esigenze di servizio, comunque entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

## PERMESSI

Al Personale in servizio nelle Società del Gruppo FS alla data del 1/8/2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie, n° 3 giornate di PERMESSI all'anno .

Al Personale assunto a decorrere dal 1/8/2003 verranno riconosciuti:

- 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell'8° anno di servizio;
- 1 ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal 10° anno di servizio;
- 1 ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal 12° anno di servizio;

Tali permessi sono riconosciuti in misura intera se il compimento dell'8°, del 10°, del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell'anno, e nella misura del 50% se il compimento avviene nel 2° semestre dell'anno.

**I PERMESSI DEVONO ESSERE USUFRUITI ENTRO L'ANNO.**

## FESTIVITA' SOPPRESSE

In sostituzione delle soppresse festività religiose di cui alla l.ge 5.3.1977 n° 54 e del relativo trattamento, **ai lavoratori spettano 4 giorni di permesso individuale (RFS) retribuito**, non frazionabili nel corso di ciascun anno.

La fruizione di detti permessi SARA' GARANTITA dall'azienda nell'anno di riferimento.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati.



## CONTEGGIO DELLE FERIE

La giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale.

Per il Personale degli Equipaggi è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle stesse.

Nel conteggio dei giorni di congedo da stabilire per la copertura del periodo di assenza si deve tener conto, oltre che dei riposi settimanali, delle eventuali "festività infrasettimanali" che l'agente recupera.

Dovranno essere tolti inoltre anche tanti periodi di 24 ore quante sono le eventuali festività infrasettimanali comprese nel periodo di assenza per ferie.

Ai fini del conteggio vanno considerate:

- 24 ore per 1 giornata di ferie;
- 24 ore per 1 festività infrasettimanale;
- 48 ore per il Riposo settimanale;
- 60 ore per un Riposo week-end / di qualità di 60 ore quando la prenotazione del periodo di ferie avviene essendo già a conoscenza della tipologia di tale riposo;
- 12 ore per ½ giornata di ferie.



### NORME PER LA RIPRESA TURNO

- Il Personale assegnato ad un turno che **si assenta per un minimo di 5 giorni** di ferie o malattia, al rientro ha **DIRITTO a RIPRENDERE il TURNO**:

- Il Personale assegnato ad un turno che si assenta per :

- congedo speciale
- recupero festività
- assenza giustificata
- infortunio

al rientro ha **DIRITTO a RIPRENDERE il TURNO**.

- In tutti gli altri casi resta **FUORI TURNO** ( disponibile) fino al giorno successivo al primo riposo settimanale di turno.

### **RICHIESTA di UN SOLO GIORNO di FERIE PRECEDENTE il RIPOSO SETTIMANALE** **L'agente è già a conoscenza dei servizi di turno**

Relativamente al **Personale in TURNO**, a seguito di una sola assenza dal servizio a qualsiasi titolo in precedenza al Riposo settimanale, alla durata di detto riposo concorre, ai soli fini della ripresa turno, il riposo giornaliero fruito in precedenza alla assenza stessa, convenzionalmente pari a 16 ore, ed un ulteriore periodo comprendente una giornata solare per un **totale di almeno 48 ore**.

**Va contabilizzato 1 giorno di ferie.**

Tale principio **vale anche nel caso di una sola assenza** dal servizio **in precedenza ad un riposo week-end** quando la richiesta di congedo avviene essendo già a conoscenza della tipologia di tale riposo, ovvero **verrà contabilizzato 1 giorno di ferie** prima del Riposo + Intervallo, e la contabilizzazione del riposo di 60 ore avverrà tenendo conto dell'intervallo in precedenza all'assenza stessa.

Relativamente al **Personale disponibile il Riposo settimanale è sempre indivisibile.**

**RICHIESTA di ALMENO 2 GIORNI di FERIE PRECEDENTI il RIPOSO SETTIMANALE**  
**L'agente è già a conoscenza dei servizi di turno**

**1° caso: L'agente vuole usufruire del massimo numero di ore di libertà relative ai giorni di ferie chiesti indipendentemente dalla ripresa turno.**

In questo caso l'agente deve precisare il numero delle giornate di assenza di cui vuole usufruire. Il conteggio delle ore di assenza inizia dall'ora in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione lavorativa prevista dal turno. A detta ora si aggiungono tanti periodi di 24 ore quanti sono i giorni di assenza richiesti e quante sono le eventuali festività infrasettimanali che l'agente vuole recuperare. L'ora risultante può risultare posticipata rispetto l'orario di inizio del periodo lavorativo previsto dal turno per quel giorno. In tal caso l'agente resta "disponibile" e come tale utilizzato. Il reinserimento in turno dovrà avvenire alla prima occasione favorevole, ma comunque non oltre il primo servizio di turno che segue il successivo riposo settimanale previsto dal turno. Ai fini del conteggio delle ferie ad ogni periodo di 24 ore corrisponde 1 giorno di congedo. Nel caso in cui nel periodo di assenza sia compreso il riposo settimanale, ai fini del conteggio delle ferie va detratta dalla somma sopraccitata un periodo di 48 ore per ogni riposo.

Esempio:			
1	20.00 -----		L'agente chiede 3 giorni di assenza nelle 3°, 4° e 5° giornata
2	----- 3.00		
3	17.00----- 21.00	24 h	Il conteggio inizia dalle ore 17.00 della 3° giornata
	RFR		
4	5.00----- 9.00	24 h	
5	4.00----- 9.00	24 h	
6	<u>Riposo</u>	24 h	
7	10.00-----19.00		
		Tot. 96 h	Da tale somma vanno detratte 48 ore di riposo.
		48 h	
		Resto 48 h	1 giorno di congedo x 24 ore
<b><u>L'agente è disponibile alle ore 17.00 della 7° giornata. All'agente vengono contabilizzati 2 giorni di ferie.</u></b>			

Qualora il periodo di assenza preveda un RIPOSO WEEK-END/ di QUALITA' di 60 ore, ovvero l'agente quando effettua la prenotazione del congedo è già a conoscenza della tipologia di tale riposo, ai fini del conteggio va detratto dalla somma delle ore di assenza un periodo di 60 ore.

Esempio:			
1	20.00 -----		L'agente chiede 2 giorni di assenza nelle 3° e 4° giornata.
2	----- 3.00		
3	17.00----- 21.00	24 h	Il conteggio inizia dalle ore 17.00 della 3° giornata.
	RFR		
4	5.00----- 9.00	24 h	
5	<u>Intervallo</u>	24 h	
6	<u>Riposo</u>	24 h	
7	10.00-----19.00		
		Tot. 96 h	Da tale somma vanno detratte 60 ore di riposo.
		60 h	
		Resto 36 h	1 giorno e ½ ferie
All'agente è disponibile alle ore 17.00 della 7° giornata > vengono contabilizzati 1,5 giorni di ferie.			

## II° caso

**RICHIESTA di ALMENO 2 GIORNI di FERIE PRECEDENTI il RIPOSO SETTIMANALE.**  
(L'agente è già a conoscenza dei servizi di turno opta per la ripresa del turno ed accetta la riduzione del periodo di libertà).

Nel caso in cui il periodo di libertà concesso, con le modalità di cui al punto precedente, termini oltre l'ora d'inizio della presentazione stabilita dal turno, l'agente può richiedere la ripresa del turno accettando una riduzione del periodo di libertà.

**In tal caso il conteggio delle ore di assenza inizia dall'ora in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione lavorativa prevista dal turno e termina all'ora in cui inizia il turno del giorno in cui si riprende il servizio.**

Dal totale vanno detratte tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali e tanti periodi di 24 ore per quante sono le eventuali festività infrasettimanali comprese nel periodo di libertà dell'agente.

L'eventuale resto: - si trascura se pari o inferiore a 6 ore;

- si contabilizza mezza giornata di congedo se è superiore alle 6 ore ed inferiore alle 18 ore;

- si contabilizza 1 giornata di congedo se è superiore alle 18 ore.

Esempio:			
1	20.00 -----		L'agente chiede 3 giorni di assenza nelle 3°, 4° e 5°
giornata e opta			per la ripresa del turno dopo il riposo settimanale
2	----- 3.00		
3	17.00----- 21.00	7 h	
RFR			
4	5.00----- 9.00	24 h	Il conteggio inizia dalle ore 17.00
5	4.00----- 9.00	24 h	della 3° giornata e termina
6	<u>Riposo</u>	24 h	alle ore 10.00 della 7° giornata
7	10.00-----19.00	10 h	
		Tot. 89 h	Da tale somma vanno detratte 48
		48 h	ore di riposo.
		Resto 41 h	1 giorno di congedo x 24 ore
		24 h	
		17 h	mezza giornata di congedo fino
			ad un resto di 18 ore-

**All'agente vengono contabilizzati 1,5 giorni di ferie**

**Qualora il periodo di assenza preveda un RIPOSO WEEK-END / di QUALITA' di 60 ore,** ovvero l'agente quando effettua la prenotazione del congedo è già a conoscenza della tipologia di tale riposo, **ai fini del conteggio va detratto dalla somma delle ore di assenza un periodo di 60 ore.**

Esempio:			
1	20.00 -----		L'agente chiede 2 giorni di assenza nelle 3° e 4°
giornata.			
2	----- 3.00		
3	17.00----- 21.00	7 h	Il conteggio inizia dalle ore 17.00
RFR			della 3° giornata e termina alle
4	5.00----- 9.00	24 h	ore 10.00 della 7° giornata.
5	<u>Intervallo</u>	24 h	
6	<u>Riposo</u>	24 h	
7	10.00-----19.00	10 h	
		Tot. 89 h	Da tale somma vanno detratte 60 ore di riposo
		60 h	.
		29 h	Resto
		1 giorno di congedo x 24 ore	

**All'agente vengono contabilizzati 1 giorno di ferie.**

**RICHIESTA di ASSENZA nel CASO di UN SERVIZIO, ANCHE con RIPOSO FUORI RESIDENZA, A CAVALLO di 2 GIORNATE PRECEDENTI UN RIPOSO SETTIMANALE (in giornata singola - l'agente è già a conoscenza dei servizi di turno).**

Viene conteggiato 1 solo giorno di ferie ed il Personale in questione dovrà riprendere il proprio turno dopo il Riposo settimanale.

**RICHIESTA di UN SOLO GIORNO di FERIE PRECEDENTE il RIPOSO SETTIMANALE. (L'agente non è a conoscenza dei servizi di turno, ma solo dei riposi settimanali)**

Per la verifica della corretta applicazione delle norme e della ripresa del servizio dopo il periodo di assenza, il conteggio delle ore di assenza dovrà iniziare dall'ora di termine dell' intervallo giornaliero seguente l'ultimo servizio svolto. A tale ora dovrà essere aggiunto un periodo di 24 ore. All'ora risultante tale dovrà essere aggiunto un ulteriore periodo di 48 ore considerando che il riposo settimanale, come per il personale disponibile, è sempre indivisibile. L'ora risultante dalla somma di tali periodi è l'orario d'inizio della disponibilità del personale. Qualora trattasi di riposo week-end il periodo di riposo settimanale da sommare sarà pari a 60 ore.

**RICHIESTA di ALMENO 2 GIORNI di FERIE PRECEDENTE il RIPOSO SETTIMANALE. (L'agente non è a conoscenza dei servizi di turno, ma solo dei riposi settimanali).**

In questo caso l'agente prenoterà il numero delle giornate di assenza di cui vuole usufruire. Quando il turno, completo di servizi e riposi settimanali, verrà consegnato al Personale, per la verifica della corretta applicazione delle norme e della ripresa del servizio dopo il periodo di assenza, il conteggio delle ore di assenza dovrà iniziare dall'ora di termine dell' intervallo giornaliero seguente l'ultimo servizio svolto.

A detta ora si aggiungono tanti periodi di 24 ore quanti sono i giorni di assenza richiesti e quante sono le eventuali festività infrasettimanali che l'agente vuole recuperare.

**L'ora risultante sarà il termine ultimo prima del quale l'agente non può essere utilizzato.**

Ai fini del conteggio delle ferie ad ogni periodo di 24 ore corrisponde 1 giorno di congedo.

Nel caso in cui nel periodo di assenza sia compreso il riposo settimanale, ai fini del conteggio delle ferie va detratta dalla somma sopraccitata un periodo di 48 ore per ogni riposo.

Esempio:

1		
2	4.00-----11.00	
3	assenza	24 h
4	assenza	24 h
5	assenza	24 h
6	<u>Riposo</u>	24 h
7		

L'agente chiede 3 giorni di assenza nelle 3°, 4° e 5° giornata.

Nel giorno 2 al Personale viene assegnato un servizio notturno che prevede al termine dello stesso 18 ore di intervallo giornaliero.

Il conteggio delle ore inizierà pertanto alle ore 5:00 del 3°giorno.

-----  
Tot. 96 h      Da tale somma vanno detratte 48 ore di riposo.  
48 h

-----  
Resto 48 h      1 giorno di congedo x 24 ore

Ripresa del servizio il giorno 7 **non dovrà essere prevista prima delle ore 05.00. All'agente vengono contabilizzati 2 giorni di ferie.**

**Qualora il periodo di assenza preveda un RIPOSO WEEK-END / di QUALITA' di 60 ore,** ovvero l'agente quando effettua la prenotazione del congedo è già a conoscenza della tipologia di tale riposo, **ai fini del conteggio va detratto dalla somma delle ore di assenza un periodo di 60 ore.**

Esempio:			
1			L'agente chiede 2 giorni di assenze nelle 3°e 4°giornata
2	4.00-----11.00		Nel giorno 2 al Personale viene assegnato un servizio
3	assenza	24 h	notturno che prevede al termine dello stesso 18 ore di
4	assenza	24 h	intervallo giornaliero.
5	<u>Intervallo</u>	24 h	Il conteggio delle ore inizierà pertanto
6	<u>Riposo</u>	24 h	alle ore 5.00 del 3°giorno
7			
			-----
	Tot.	96 h	Da tale somma vanno detratte 60
		60 h	ore di riposo.
			-----
	Resto	36 h	1 giorno di congedo x 24 ore
			½ giorno di ferie x 12 ore
			-----
Ripresa del servizio il giorno 7 <b>non dovrà essere prevista prima delle ore 05.00. All'agente vengono contabilizzati 1,5 giorni di ferie.</b>			

**MODALITA' di CONTEGGIO delle FERIE per i PERIODI di FERIE TURNIFICATE ESTIVE ed INVERNALI**

**L'agente non è a conoscenza dei servizi di turno né dei riposi settimanali**

Il conteggio delle ferie dovrà avvenire secondo le modalità del caso precedente, considerando che **in tali periodi non deve essere prevista l'assegnazione**, e comunque non dovranno essere contabilizzati, **di riposi week-end/qualità**.

Pertanto dalla somma di ore risultante ai fini del conteggio dovranno essere detratti tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di assenza.

**PERSONALE DISPONIBILE**

Il conteggio delle ferie dovrà avvenire secondo le modalità del caso precedente, considerando che **in tali periodi non deve essere prevista l'assegnazione**, e comunque non dovranno essere contabilizzati, **di riposi week-end/qualità**.

Per la contabilizzazione delle ferie il conteggio delle ore inizia dall'ora in cui il Personale è disponibile nel primo giorno richiesto di assenza.

A tale ora si sommano tante 24 ore per ogni giorno di assenza richiesto.

Dalla somma risultante verranno detratte tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di assenza.

L'ora risultante dalla somma alla fine del periodo di assenza richiesto è l'orario di inizio di disponibilità del personale.

## MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

- **INIZIO DELLA MALATTIA:** comunicazione all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro o, in giustificato impedimento, entro il primo giorno di assenza, con specifica dell'indirizzo in cui è reperibile (ogni variazione deve essere comunicata!).
- **CERTIFICAZIONE MEDICA:** entro due giorni, comunicazione di numero di protocollo identificativo o trasmissione fax/mail dell'attestato di malattia.
- **EVENTUALE CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA:** comunicazione all'azienda entro il giorno in cui avrebbe dovuto riprendere servizio.
- **CERTIFICAZIONE MEDICA:** entro due giorni dalla scadenza della precedente documentazione, comunicazione di numero di protocollo identificativo o trasmissione fax/mail dell'attestato di malattia, contenenti la nuova prognosi.
- **REPERIBILITA' (MALATTIA):** presso l'indirizzo precedentemente comunicato, nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00. Eventuali esenzioni straordinarie (per terapie salvavita o stati patologici connessi a invalidità) riportate specificatamente al comma 4 - art.31.
- PERIODO DI COMPORTO:** tempo durante il quale il lavoratore ha diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro (con riconoscimento anzianità).
- **12 MESI ASSENZA IN 36 MESI CONSECUTIVI:** retribuzione 100% primi 9 mesi, 80% ultimi 3 mesi;
- **15 MESI ASSENZA IN 36 MESI CONSECUTIVI:** quando ultimo evento morboso superiore a 40 giorni. Retribuzione 100% primi 9 mesi, 80% successivi 3 mesi, 50% ultimi 3 mesi;
- **30 MESI ASSENZA IN 36 MESI CONSECUTIVI:** solo per particolari patologie oncologiche o degenerative elencate in comma 8 art.31. Retribuzione 100% primi 18 mesi, 70% ultimi 12 mesi;
- SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO:** il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso al lavoratore (a cui spetta il conteggio dei giorni di malattia). Prima che ciò accada, il lavoratore può chiedere di fruire di ferie accumulate e aspettativa (normalmente 12 mesi, elevata a 16 mesi con malattia in corso superiore a 2 mesi).
- **RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA:** compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, individuazione di soluzioni di impiego conformi alla nuova situazione del lavoratore, prioritariamente nell'ambito dello stesso livello professionale



## INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

- **INFORTUNIO SUL LAVORO O IN ITINERE:** comunicazione immediata all'azienda, con riferimenti del certificato medico telematico.
- **CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO:** fino a guarigione attestata da certificato medico definitivo.
- **RETRIBUZIONE:** 100% del trattamento economico netto, inteso come media degli ultimi tre mesi di paga precedenti l'assenza (esclusi straordinario e indennità).
- **MALATTIA PROFESSIONALE:**
- **CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO:** per un periodo pari a quello in cui il lavoratore percepisca l'indennità per inabilità temporanea.
- **RETRIBUZIONE:** 100% del trattamento economico netto, inteso come media degli ultimi tre mesi di paga precedenti l'assenza (esclusi straordinario e indennità).
- 
- **RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA:** soluzioni di impiego conformi alla nuova situazione del lavoratore, anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza.

## ALCUNE VOCI DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione è corrisposta su base mensile entro il 27 di ogni mese.

Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte la tredicesima mensilità, erogata entro il 20 dicembre di ogni anno, e la quattordicesima mensilità, corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni anno.

La retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi.

### ANZIANITA'

Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio retribuito a partire dalla data di assunzione, alla corresponsione di un aumento retributivo in cifra fissa pari a:

LIVELLO B:	B1	33,62 euro
	B2	31,77 euro
	B3	31,30 euro

Il numero massimo maturabile di aumenti biennali di anzianità è 7.

All'atto del passaggio al livello\posizione retributiva superiore, ai lavoratori interessati sarà mantenuto il numero di aumenti di anzianità maturati nella posizione di provenienza.

### Salario professionale

Livello B Macchinista	208,96 €
Livello B Capo treno / Capo servizi treno	142,54 €
Livello C Tecnico Polifunzionale Treno	131,49 €

### Compenso per lavoro straordinario

La retribuzione oraria è incrementata come segue:

prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 18 %

prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6.00) e festive diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 35 %

prestazioni straordinarie festive notturne (dalle 22.01 alle 6.00): 50 %

### Assenza dalla residenza (diaria):

Servizi A/R	1,30 €/h
Servizi con RFR	2,20 €/h
Servizi A/R (estero)	2,00 €/h
Servizi con RFR (estero)	3,20 €/h

\* Per il personale mobile compenso assenza dalla residenza di lavoro, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dalla partenza del treno secondo l'orario stabilito all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro per turni con assenze dalla residenza non inferiore a 3 ore:

\* Tale indennità, esentasse, si calcola dalla partenza reale all' arrivo reale del treno.

### Indennità di turno:

2,25 euro per ogni giornata di presenza in servizio

Tale indennità non è corrisposta nelle giornate di malattia e di permesso

**Flessibilità:**

<b>8 euro per flessibilità nei servizi diurni (es. Agente Solo oltre le 8h 30' di turno)</b>
<b>10 euro per flessibilità nei servizi notturni (che interessano il periodo 22 - 6)</b>
<b>16 euro per cumulo di flessibilità</b>

**Notturna:**

Servizio compreso tra 22:00-6:00	2,40€/h
----------------------------------	---------

**Pernottazione:**

Tra le 22 e le 6 si ha diritto all' assenza dalla residenza	2,80 €/giorno
---	---------------

**Media competenze:**

PDM	12,80 €
PDB	4,50 €

\*Nelle giornate di riserva, disponibilità non attiva, traghettaggio, manovra, corsi professionali, assenze retribuite.

**Indennità utilizzazione parte variabile:**

	VOCI	Importo orario
B 1, B2, B3 MACCHINISTA	Lavoro	0,54
	Condotta diurna doppio agente	4,20
	Condotta notturna a doppio agente	7,20
	Condotta diurna agente unico	8,70
	Condotta notturna ad agente unico	10,50
	Condotta diurna agente solo	12,00
	Condotta notturna agente solo	14,00
	Condotta diurna con polifunzionale	8,70
	Condotta notturna con polifunzionale	11,80
B1, B2, B3 Capo Treno/ Capo Servizio Treno	Scorta diurna	2,40
	Scorta notturna	4,70
B1, B2, B3 Capo Treno/ Capo Servizio Treno	Scorta diurna equip.agente solo	3,20
	Scorta notturna. Equip. Agente solo	5,50

	VOCI	Importo per 10 km
B1, B2, B3 Macchinista	Km, equipaggio DA o AU	0,11
	Km, equipaggio agente solo o con polifunzionale	0,30

**SALARIO PROFESSIONALE**

Ai lavoratori compete il salario professionale in ragione della funzionalità produttiva propria delle differenti figure professionali.

Il salario professionale è utile ai fine della determinazione della 13° e 14° mensilità.

Al macchinista spetta un importo mensile pari a 208,96 euro.

Al Capo Treno\Capo Servizi Treno spettano 142,54 euro



### **PROVVIGIONI PER VENDITA TITOLI DI VIAGGIO A BORDO TRENO**

Ai lavoratori che svolgono attività di controlleria a bordo dei treni, viene riconosciuta una percentuale non inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta o indiretta.

### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Il trattamento di fine rapporto viene erogato al lavoratore in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di morte del lavoratore viene corrisposto ai soggetti e con le modalità previste dal codice civile.

Il pagamento del TFR avviene entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del trattamento maturato. Il TFR viene maturato annualmente sulla base della retribuzione lorda.

FILITCGI

# SCIOPERO

In caso di sciopero il datore di lavoro sospende temporaneamente la paga per la prestazione non effettuata, una giornata se la prestazione ricade completamente nello sciopero, oraria in base alle ore di assenza da lavoro.

Come si calcola la paga giornaliera e oraria?

Elementi di base : Art. 68

1.1

- a) minimo contrattuale;
- b) aumenti periodici di anzianità;
- c) assegni ad personam pensionabili;

1.2

- d) salario professionale;

Il lavoratore scioperante NON è tenuto ad avvisare il datore di lavoro anticipatamente per la sua adesione allo sciopero.



Durante la giornata di sciopero l'azienda effettua anticipatamente "comandi" scritti ad personam nel caso in cui all'interno della colonna assegnata all'agente sia presente un treno da GARANTIRE.



Nel caso in cui il lavoratore non aderisca allo sciopero e nel proprio turno non siano presenti treni da garantire, l'agente sarà a disposizione dell'azienda dall'orario d'inizio programmato della prestazione lavorativa fino all'orario di fine lavoro programmato

Il lavoratore comandato su un turno con treni da garantire, può chiedere con m40 la sostituzione con personale non scioperante o , qualora non fosse possibile la sostituzione, richiedere di rientrare nel computo del personale scioperante (in questo caso non gli verrà trattenuta nessuna somma in busta paga).

Esempi pratici:

- Giornata singola coincidente con orario di sciopero: il personale scioperante non avvisa e si presenta il giorno successivo all'orario di presentazione.
- Giornata singola parzialmente coincidente con orario di sciopero: il lavoratore effettua la propria prestazione regolarmente negli orari al di fuori della fascia di sciopero (rispettando le "norme tecniche" nelle prestazioni con fine turno all'interno dell'orario di sciopero o presentandosi nel proprio impianto all'orario di fine sciopero per i servizi con inizio antecedente l'orario di fine sciopero.
- Riposo fuori residenza con servizio di andata completamente assorbito dall'orario di sciopero: il lavoratore si presenterà all'orario di inizio della prestazione di ritorno nel proprio impianto e resterà a disposizione fino all'orario di fine lavoro programmato. Nel caso in cui il lavoratore non aderisca allo sciopero e nel proprio turno non siano presenti treni da garantire, l'agente sarà a disposizione dell'azienda dall'orario d'inizio programmato della prestazione lavorativa fino all'orario di fine lavoro programmato

 <b>NORMATIVA PDM SP1</b> 																					
lavoro settimanale	38h (media mensile) 44h max sett 30h min sett																				
riposo settimanale	48h min 58h min se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno																				
<b>accordo IVU</b>																					
n.12 riposi    RW sabato e domenica    60h min RW non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate																					
lavoro giornaliero	<table border="1"> <thead> <tr> <th>tipologia turno</th> <th>giornate</th> <th>limiti turno programmato</th> <th>limiti gestione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a/r diurno</td> <td>mec1</td> <td>10h fascia 5:00 - 1:00</td> <td>8:30h fascia 5:00 - 24:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>mec2</td> <td>10h fascia 5:00 - 1:00</td> <td>10h fascia 5:00 - 24:00</td> </tr> <tr> <td>a/r notturno</td> <td>mec1</td> <td>7h fascia 1:00 - 5:00</td> <td>7h fascia 0:00 - 5:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>mec2</td> <td>8h fascia 1:00 - 5:00</td> <td>8h fascia 0:00 - 5:00</td> </tr> </tbody> </table>	tipologia turno	giornate	limiti turno programmato	limiti gestione	a/r diurno	mec1	10h fascia 5:00 - 1:00	8:30h fascia 5:00 - 24:00		mec2	10h fascia 5:00 - 1:00	10h fascia 5:00 - 24:00	a/r notturno	mec1	7h fascia 1:00 - 5:00	7h fascia 0:00 - 5:00		mec2	8h fascia 1:00 - 5:00	8h fascia 0:00 - 5:00
tipologia turno	giornate	limiti turno programmato	limiti gestione																		
a/r diurno	mec1	10h fascia 5:00 - 1:00	8:30h fascia 5:00 - 24:00																		
	mec2	10h fascia 5:00 - 1:00	10h fascia 5:00 - 24:00																		
a/r notturno	mec1	7h fascia 1:00 - 5:00	7h fascia 0:00 - 5:00																		
	mec2	8h fascia 1:00 - 5:00	8h fascia 0:00 - 5:00																		
lavoro notturno	Max 2 tra due riposi Max mese    2 gg Max anno    11 gg Max anno    79 gg Max anno    350 ore																				
Riposo giornaliero in residenza	<table border="1"> <thead> <tr> <th>tipologia turno in residenza</th> <th>equipaggi</th> <th>limiti</th> <th>fascia oraria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>14h</td> <td>5:00 - 24:00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18h</td> <td>0:00 - 5:00</td> </tr> </tbody> </table>	tipologia turno in residenza	equipaggi	limiti	fascia oraria			14h	5:00 - 24:00			18h	0:00 - 5:00								
tipologia turno in residenza	equipaggi	limiti	fascia oraria																		
		14h	5:00 - 24:00																		
		18h	0:00 - 5:00																		
riposo RFR	max 2 tra due RS 5 / mese    max ore    24h    7h minimo in fascia 0-5																				
lavoro RFR	programmato    max 17h and + rit    Max 9h    Fascia 5:00 - 1:00 gestione    max 17h and + rit    Max 9h    Fascia 5:00 - 24:00																				
condotta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>tipologia continuativa</th> <th>equipaggi</th> <th>max ore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>mec2</td> <td>6h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>mec1</td> <td>5h</td> </tr> <tr> <td>effettiva</td> <td>mec1</td> <td>6,30h</td> </tr> </tbody> </table>	tipologia continuativa	equipaggi	max ore		mec2	6h		mec1	5h	effettiva	mec1	6,30h								
tipologia continuativa	equipaggi	max ore																			
	mec2	6h																			
	mec1	5h																			
effettiva	mec1	6,30h																			
refezione	fasce orarie    Almeno 30 minuti 11.00 - 15.00 / 18.00 - 22.00 turni superiori 6h    15'																				
Pause	turni superiori 6h    15' no prima orario ultima ora Refezione RFR/Vetture/spostamenti di servizio assorbono l'eventuale Pausa.																				
<b>Altre voci accordo IVU</b>																					
Inizio lavoro prima delle ore 6.00	3 max nella settimana    2 max consecutivi compreso ritorno RFR																				
Disponibilità	6 max nel mese solare    - Min 2 giornate consecutive prima del riposo - 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica																				
Riserve / Traghetamento	6 max nel mese solare																				
visibilità Turni	3 mesi Servizi 6 mesi Riposi    variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale																				

 <b>DEFINIZIONI LAVORO PDM</b> 		
tipologia	CCNL A.F. Significati / limiti	
definizione	MEC 1    Modulo di Condotta ad Agente Solo in cabina di guida MEC 2    Modulo di Condotta a Doppio Agente in cabina di guida	
TIPO DI EQUIPAGGIO	MEC 3    Modulo di Condotta con 1 Agente PDM + 1 PPT in cabina di guida. MEC 4    Modulo di Condotta con 1 Agente PDM (nei casi previsti) + 1 PDB in cabina di guida.	
In caso di giornate lavorative con più tipologie di equipaggio nel medesimo turno, valgono i limiti normativi della tipologia di equipaggio più restrittiva a patto di effettuare un minimo di 2h di condotta.		
LAVORO	Riserva	Prestazione in cui il PDM è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda
	Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PDM resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopracitate attività in attesa di iniziare un'altra.
	Pause	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
BASE OPERATIVA	Spostamento di Servizio	- tra la propria base operativa ed altra località - tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il Ferritolei se la percorrenza è superiore a 10'.
	ABBANDONO TRENO	Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti lavoro del dipendente.



## NORMATIVA PDB SP1



lavoro settimanale	38h (media mensile) 44h max sett 30h min sett	
riposo settimanale	48h min 58h min se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno	riposo annuo 3276 ore
<b>Accordo IVU</b>		
RW non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate		
lavoro giornaliero	tipologia turno a/r diurno a/r notturno	giornate Meb1 – Meb2 Meb1 – Meb2 8h fascia 1:00 – 5:00 8h fascia 0:00 – 5:00
lavoro notturno	Max 2 tra due riposi Max mese Max anno Max anno	limiti gestione 10h fascia 5:00 – 1:00 10h fascia 5:00 – 24:00 8h fascia 0:00 – 5:00
riposo giornaliero in residenza	limiti 14h 18h	fascia oraria 5.00 - 24.00 0.00 - 5.00
riposo RFR	max 2 tra due riposi 5 / mese	max ore 24h Riposo 7h minimo in fascia 0:00 – 5:00
lavoro RFR	programmato gestione	max 17h and + rit Max 9 h Fascia 5:00 – 1:00 Fascia 5:00 – 24:00
refezione	Min 30' fasce orarie	11.00 - 15.00 / 18.00 – 22.00
Pausa	turni superiori 6h turni superiori 8h Refezione/RFR/Vetturespostamenti di servizio assorbono l'eventuale Pausa.	15'
<b>Altre voci accordo IVU</b>		
inizio lavoro prima delle ore 6:00	3 max nella settimana	2 max consecutivi compreso ritorno RFR
Disponibilità	6 max nel mese solare	- Min 2 giornate consecutive prima del riposo - 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica
Riserve / Traghettamento	6 max nel mese solare	
visibilità Turni	60 gg Servizi / 90 gg Riposi	variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale



## DEFINIZIONI LAVORO PDB



tipologia	definizione	CGNL A.F. Significati / limiti
TIPO DI EQUIPAGGIO	MEB1	un solo agente PDB
	MEB2	due o più agenti PDB
	Riserva	Prestazione in cui il PDB è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda
	Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PDB resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra citate attività in attesa di iniziarne un'altra.
LAVORO	Pausa	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
	Spostamento di Servizio	- tra la propria base operativa ed altra località - tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il FerrHotels se la percorrenza è superiore a 10'.
ABBANDONO TRENO	Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti	



## NORMATIVA PDM SP2





<b>lavoro settimanale</b>	38h (media mensile) 44h max set 30h min set	riposo annuo 3420 ore
<b>riposo settimanale</b>	48h min 59h min se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno	
<b>Accordo IVU</b>		
RW e RQC non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate		
<b>lavoro giornaliero</b>	tipologia turno air diurno air notturno	giornate mec1 - mec4 mec2 mec1 - mec4
<b>lavoro notturno</b>	limiti Max 2 tra due riposi Max mese Max anno Max anno	giorni 2 gg 11 gg 73 gg 320 ore
<b>riposo giornaliero</b>	tipologia turno In residenza	limiti 14h 18h 11h solo in turno 24h 6.00 - 22.00
<b>riposo RFR</b>	7h 6.30h	0.00 - 5.00 bedove il limite delle 7 ore dovesse deprimare una duplicazione delle 4ghe di un o max ore 24h
<b>lavoro RFR</b>	Max 16h sommando limiti previsti per fascia 0-5 Il RFR, se comprende le fasce orarie 11.00 - 15.00 e 18.00 - 22.00, assorbe l'eventuale pausa per la	5 mese andata e ritorno - max 8.30h giornalieri fascia 5-24/ Riferzione.
<b>condotta</b>	tipologia continuitativa eflettiva	equipaggi mec2 mec1 - mec4 mec1 - mec4
<b>relezione</b>	fasce orarie	max ore 5.30h 5h 5.30h
<b>Pausa</b>	turni superiori 6h turni superiori 8h Riferzione/RI/Veriture/dispositamenti di servizio assorbitano l'eventuale Pausa.	15' 15' no prima ora no ultima ora
<b>Altre voci accordo IVU</b>		
<b>inizio lavoro prima delle ore 6.00</b>	3 max nella settimana	2 max consecutivi compreso ritorno RFR
<b>Disponibilita</b>	6 max nel mese solare	- Min 2 giornate consecutive prima del riposo - 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica
<b>Riserve / Traghettamento</b>	6 max nel mese solare	
<b>visibilita Turni</b>	3mesi Servizi/6 mesi Riposi	variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale







## DEFINIZIONI LAVORO PDM





tipologia	definizione	CCNL A.F. Significati / limiti
<b>TIPO DI EQUIPAGGIO</b>	MEC 1	Modulo di Condotta ad Agente solo in cabina di guida
	MEC 2	Modulo di Condotta a Doppio Agente in cabina di guida
	MEC 3	Modulo di Condotta con 1 Agente PDM + 1 PPT in cabina di guida.
	MEC 4	Modulo di Condotta con 1 Agente PDM (nei casi previsti) + 1 PGB in cabina di guida. In caso di giornate lavorative con piu tipologie di equipaggio nel massimo turno, valgono i limiti normativi della tipologia di equipaggio più restrittiva a patto di effettuare un minimo di 2h di condotta.
<b>LAVORO</b>	Riserva	Prestazione in cui il PDM è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda
	Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il PDM resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra citate attività in attesa di iniziare un'altra.
	Pausa	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' al fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda. - tra la propria base operativa ed altra località - tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il Ferriolei se la percorrenza è superiore a 10'.
<b>BASE OPERATIVA</b>	L'insieme degli impianti Ferroviari collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro del dipendente.	
<b>ABBANDONO TRENO</b>	Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti	

 <b>NORMATIVA PDB SP2</b> 													
<b>lavoro settimanale</b> 38h (media mensile) 44h max set 30h min set	riposo annuo 3420 ore												
<b>riposo settimanale</b>	48h minimo 58h minimo se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno												
<b>Accordo IVU</b> RW e ROQ non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate													
<b>lavoro giornaliero</b>	<table border="0"> <tr> <td>tipologia turno</td> <td>giornate</td> <td>limiti</td> <td>fascia oraria</td> </tr> <tr> <td>a/r diurno</td> <td>Meb1 – Meb2</td> <td>10h</td> <td>5.00 - 24.00</td> </tr> <tr> <td>a/r notturno</td> <td>Meb1 – Meb2</td> <td>8h</td> <td>0.00 - 5.00</td> </tr> </table>	tipologia turno	giornate	limiti	fascia oraria	a/r diurno	Meb1 – Meb2	10h	5.00 - 24.00	a/r notturno	Meb1 – Meb2	8h	0.00 - 5.00
tipologia turno	giornate	limiti	fascia oraria										
a/r diurno	Meb1 – Meb2	10h	5.00 - 24.00										
a/r notturno	Meb1 – Meb2	8h	0.00 - 5.00										
<b>lavoro notturno</b>	<table border="0"> <tr> <td>Max 2 tra due riposi</td> <td>2 gg</td> </tr> <tr> <td>Max mese</td> <td>11 gg</td> </tr> <tr> <td>Max anno</td> <td>79 gg</td> </tr> <tr> <td>Max anno</td> <td>320 ore</td> </tr> </table>	Max 2 tra due riposi	2 gg	Max mese	11 gg	Max anno	79 gg	Max anno	320 ore				
Max 2 tra due riposi	2 gg												
Max mese	11 gg												
Max anno	79 gg												
Max anno	320 ore												
<b>riposo giornaliero</b>	<table border="0"> <tr> <td>tipologia turno</td> <td>limiti</td> <td>fascia oraria</td> </tr> <tr> <td>In residenza</td> <td>14h 18h</td> <td>5.00 - 24.00 0.00 - 5.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11h solo in turno</td> <td>2a/r 6.00 - 22.00</td> </tr> </table>	tipologia turno	limiti	fascia oraria	In residenza	14h 18h	5.00 - 24.00 0.00 - 5.00		11h solo in turno	2a/r 6.00 - 22.00			
tipologia turno	limiti	fascia oraria											
In residenza	14h 18h	5.00 - 24.00 0.00 - 5.00											
	11h solo in turno	2a/r 6.00 - 22.00											
<b>riposo RFR</b>	<table border="0"> <tr> <td>7h</td> <td>0.00 - 5.00</td> </tr> <tr> <td>6.30h</td> <td>laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno</td> </tr> </table>	7h	0.00 - 5.00	6.30h	laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno								
7h	0.00 - 5.00												
6.30h	laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno												
<b>lavoro RFR</b>	<table border="0"> <tr> <td>max</td> <td>max ore</td> </tr> <tr> <td>2 tra due RS</td> <td>24h</td> </tr> <tr> <td>4 / mese</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max 16h sommando andata e ritorno – max 8.30h giornalieri fascia 5-24/limiti previsti per fascia 0-5</td> <td></td> </tr> </table>	max	max ore	2 tra due RS	24h	4 / mese		Max 16h sommando andata e ritorno – max 8.30h giornalieri fascia 5-24/limiti previsti per fascia 0-5					
max	max ore												
2 tra due RS	24h												
4 / mese													
Max 16h sommando andata e ritorno – max 8.30h giornalieri fascia 5-24/limiti previsti per fascia 0-5													
<b>refezione</b>	<table border="0"> <tr> <td>fasce orarie</td> <td>Min 30'</td> <td>11.00 - 15.00 / 18.00 – 22.00</td> </tr> </table>	fasce orarie	Min 30'	11.00 - 15.00 / 18.00 – 22.00									
fasce orarie	Min 30'	11.00 - 15.00 / 18.00 – 22.00											
<b>Pausa</b>	<table border="0"> <tr> <td>turni superiori 6h</td> <td>15' no prima ora no ultima ora</td> </tr> <tr> <td>turni superiori 8h</td> <td>15'</td> </tr> <tr> <td>Refezione/RFR/Venture spostamenti di servizio assorbitano l'eventuale Pausa.</td> <td></td> </tr> </table>	turni superiori 6h	15' no prima ora no ultima ora	turni superiori 8h	15'	Refezione/RFR/Venture spostamenti di servizio assorbitano l'eventuale Pausa.							
turni superiori 6h	15' no prima ora no ultima ora												
turni superiori 8h	15'												
Refezione/RFR/Venture spostamenti di servizio assorbitano l'eventuale Pausa.													
<b>Altre voci accordo IVU</b>													
<b>Inizio lavoro prima delle ore 6.00</b>	3 max nella settimana 2 max consecutivi compreso ritorno RFR												
<b>Disponibilità</b>	6 max nel mese solare Min 2 giornate consecutive prima del riposo												
<b>Riserve / Traffettamento</b>	6 max nel mese solare												
<b>visibilità Turni</b>	3 mesi Servizi / 6 mesi Riposi / variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale												

 <b>DEFINIZIONI LAVORO PDB</b> 		
tipologia	definizione	CCNL A.F. Significati / limiti
<b>TIPO DI EQUIPAGGIO</b>	MEB1	un solo agente PDB
	MEB2	due o più agenti PDB
<b>LAVORO</b>	Riserva	Prestazione in cui il PDB è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda
	Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PDB resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopraccitate attività in attesa di iniziarne un'altra.
<b>ABBANDONO TRENO</b>	Pausa	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
	Spostamento di Servizio	- tra la propria base operativa ed altra località - tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il FerriHotel se la percorrenza è superiore a 10'.
<b>ABBANDONO TRENO</b>		Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti

 <b>NORMATIVA PDM SP3</b> 													
<b>lavoro settimanale</b>	38h (media mensile) 44h max seti 30h min seti												
<b>riposo settimanale</b>	48h min 58h min se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno												
<b>accordo IVU</b>													
RW non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate													
<b>lavoro giornaliero</b>	<table border="0"> <tr> <td>tipologia turno</td> <td>giornate</td> <td>limiti turno programmato</td> <td>limite gestione</td> </tr> <tr> <td>a/r diurno</td> <td>Mec1 - mec 4</td> <td>10h fascia 5:00 - 24:00</td> <td>8:30h fascia 5:00 - 24:00</td> </tr> <tr> <td>a/r notturno</td> <td>Mec2 Mec1 - Mec4 mec2</td> <td>10h fascia 5:00 - 24:00 7h fascia 00:00 - 5:00 8h fascia 00:00 - 5:00</td> <td>10h fascia 5:00 - 24:00 7h fascia 0:00 - 5:00 8h fascia 0:00 - 5:00</td> </tr> </table>	tipologia turno	giornate	limiti turno programmato	limite gestione	a/r diurno	Mec1 - mec 4	10h fascia 5:00 - 24:00	8:30h fascia 5:00 - 24:00	a/r notturno	Mec2 Mec1 - Mec4 mec2	10h fascia 5:00 - 24:00 7h fascia 00:00 - 5:00 8h fascia 00:00 - 5:00	10h fascia 5:00 - 24:00 7h fascia 0:00 - 5:00 8h fascia 0:00 - 5:00
tipologia turno	giornate	limiti turno programmato	limite gestione										
a/r diurno	Mec1 - mec 4	10h fascia 5:00 - 24:00	8:30h fascia 5:00 - 24:00										
a/r notturno	Mec2 Mec1 - Mec4 mec2	10h fascia 5:00 - 24:00 7h fascia 00:00 - 5:00 8h fascia 00:00 - 5:00	10h fascia 5:00 - 24:00 7h fascia 0:00 - 5:00 8h fascia 0:00 - 5:00										
<b>lavoro notturno</b>	<table border="0"> <tr> <td>Max 2 tra due riposi</td> <td>2 gg</td> </tr> <tr> <td>Max mese</td> <td>11 gg</td> </tr> <tr> <td>Max anno</td> <td>79 gg</td> </tr> <tr> <td>Max anno</td> <td>360 ore</td> </tr> </table>	Max 2 tra due riposi	2 gg	Max mese	11 gg	Max anno	79 gg	Max anno	360 ore				
Max 2 tra due riposi	2 gg												
Max mese	11 gg												
Max anno	79 gg												
Max anno	360 ore												
<b>Riposo giornaliero in residenza</b>	<table border="0"> <tr> <td>tipologia turno</td> <td>limiti</td> </tr> <tr> <td>In residenza</td> <td>14h 18h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>fascia oraria 5:00 - 24:00 0:00 - 5:00</td> </tr> </table>	tipologia turno	limiti	In residenza	14h 18h		fascia oraria 5:00 - 24:00 0:00 - 5:00						
tipologia turno	limiti												
In residenza	14h 18h												
	fascia oraria 5:00 - 24:00 0:00 - 5:00												
<b>riposo RFR</b>	<table border="0"> <tr> <td>max 2 tra due RS 5 / mese</td> <td>max ore 24h</td> <td>Riposo 7h minimo in fascia 0-5 duplicazione delle righe di turno</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Fascia 5:00 - 24:00</td> </tr> </table>	max 2 tra due RS 5 / mese	max ore 24h	Riposo 7h minimo in fascia 0-5 duplicazione delle righe di turno			Fascia 5:00 - 24:00						
max 2 tra due RS 5 / mese	max ore 24h	Riposo 7h minimo in fascia 0-5 duplicazione delle righe di turno											
		Fascia 5:00 - 24:00											
<b>lavoro RFR</b>	<table border="0"> <tr> <td>max 17h and + rit</td> <td>Max 9h giornaliero</td> </tr> <tr> <td>In fascia notturna valgono i limiti previsti dalla normativa</td> <td></td> </tr> </table>	max 17h and + rit	Max 9h giornaliero	In fascia notturna valgono i limiti previsti dalla normativa									
max 17h and + rit	Max 9h giornaliero												
In fascia notturna valgono i limiti previsti dalla normativa													
<b>condotta</b>	<table border="0"> <tr> <td>continuativa</td> <td>mec2</td> <td>6h</td> </tr> <tr> <td>effettiva</td> <td>mec1 Mec1 - mec4</td> <td>4,30h 6h</td> </tr> </table>	continuativa	mec2	6h	effettiva	mec1 Mec1 - mec4	4,30h 6h						
continuativa	mec2	6h											
effettiva	mec1 Mec1 - mec4	4,30h 6h											
<b>refezione</b>	<table border="0"> <tr> <td>fascie orarie</td> <td>Almeno 30 minuti</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11:00 - 15:00 / 18:00 - 22:00</td> </tr> </table>	fascie orarie	Almeno 30 minuti		11:00 - 15:00 / 18:00 - 22:00								
fascie orarie	Almeno 30 minuti												
	11:00 - 15:00 / 18:00 - 22:00												
<b>Pausa</b>	<table border="0"> <tr> <td>turni superiori 6h</td> <td>15'</td> </tr> <tr> <td>turni superiori 8h</td> <td>15' no prima ora no ultima ora</td> </tr> <tr> <td>Refezione/RFR/Venture/spostamenti di servizio assorbono l'eventuale Pausa.</td> <td></td> </tr> </table>	turni superiori 6h	15'	turni superiori 8h	15' no prima ora no ultima ora	Refezione/RFR/Venture/spostamenti di servizio assorbono l'eventuale Pausa.							
turni superiori 6h	15'												
turni superiori 8h	15' no prima ora no ultima ora												
Refezione/RFR/Venture/spostamenti di servizio assorbono l'eventuale Pausa.													
<b>Altre voci accordo IVU</b>													
<b>Inizio lavoro prima delle ore 6:00</b>	3 max nella settimana 2 max consecutivi compreso ritorno RFR												
<b>Disponibilità</b>	6 max nel mese solare - Min 2 giornate consecutive prima del riposo - 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica												
<b>Riserve / Traghetamento</b>	6 max nel mese solare												
<b>visibilità Turni</b>	3 mesi Servizi / 6 mesi Riposi variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale												

 <b>DEFINIZIONI LAVORO PDM</b> 	
<b>tipologia</b>	<b>CGNL A.F. Significati / Limiti</b>
<b>MEC 1</b>	Modulo di Condotta ad Agente Solo in cabina di guida
<b>MEC 2</b>	Modulo di Condotta a Doppio Agente in cabina di guida
<b>MEC 3</b>	Modulo di Condotta con 1 Agente PDM + 1 PPT in cabina di guida.
<b>MEC 4</b>	Modulo di Condotta con 1 Agente PDM (nei casi previsti) + 1 PdB in cabina di guida.
<b>In caso di giornate lavorative con più tipologie di equipaggio nel medesimo turno, valgono i limiti normativi della tipologia di equipaggio più restrittiva a patto di effettuare un minimo di 2h di condotta.</b>	
<b>LAVORO</b>	
<b>Riserva</b>	Prestazione in cui il PDM è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda
<b>Sosta di Servizio</b>	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PDM resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra citate attività in attesa di iniziare un'altra.
<b>Pausa</b>	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' al fine del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
<b>Spostamento di Servizio</b>	- tra la propria base operativa ed altra località - tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il FerrHotel se la percorrenza è superiore a 10'.
<b>BASE OPERATIVA</b>	L'insieme degli impianti Ferroviari collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro del dipendente.
<b>ABBANDONO TRENO</b>	Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti



## NORMATIVA PDB SP3



<b>lavoro settimanale</b>	38h (media mensile) 44h max set 30h min set	
<b>riposo settimanale</b>	48h min 58h min se Disponibile Riposo di norma 6° giorno. Spostabile 4° / 7° giorno	riposo annuo 3276 ore
<b>accordo IVU</b>		
RW non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate		
<b>lavoro giornaliero</b>	tipologia turno a/r diurno a/r notturno	giornate Meb1 – Meb2 Meb1 – Meb2 8h fascia 00:00 – 5:00
<b>lavoro notturno</b>	Max 2 tra due riposi Max mese Max anno Max anno	limiti 2 gg 11 gg 79 gg 360 ore
<b>riposo giornaliero in residenza</b>	limiti 14h 18h	fascia oraria 5.00 - 24.00 0.00 - 5.00
<b>riposo RFR</b>	max 2 tra due RS 5 / mese	max ore 24h 6.30h laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno
<b>lavoro RFR</b>	max 17h and + rit	Max 9h Fascia 5:00 – 24:00
<b>refezione</b>	Min 30' fasce orarie	11.00 - 15.00 / 18.00 – 22.00
<b>Pausa</b>	turni superiori 6h turni superiori 8h Refezione/RFR/Vetture spostamenti di servizio assorbitano l'eventuale Pausa.	15' 15' no prima ora-no ultima ora
<b>Altre voci accordo IVU</b>		
<b>Inizio lavoro prima delle ore 5,00</b>	3 max nella settimana	2 max consecutivi compreso ritorno RFR
<b>Disponibilità</b>	6 max nel mese solare	- Min 2 giornate consecutive prima del riposo - 1 giornata singola, max 1 nel mese solare no sabato no domenica
<b>Riserve / Traghetamento</b>	6 max nel mese solare	
<b>visibilità Turni</b>	3 mesi Servizi / 6 mesi Riposi	variazioni solo per cambi VCO / cambio orario invernale



## DEFINIZIONI LAVORO PDB



tipologia	definizione	CCNL A.F. Significati / limiti
TIPO DI EQUIPAGGIO	MEB1	un solo agente PDB
	MEB2	due o più agenti PDB
	Riserva	Prestazione in cui il PDB è presente nell'impianto a disposizione dell'azienda
LAVORO	Sosta di Servizio	Tempo nell'ambito di una stessa prestazione lavorativa nel quale il PDB resta a disposizione dell'azienda al termine di una delle sopra citate attività in attesa di iniziare un'altra.
	Pausa	Nell'ambito di una sosta di servizio o di un periodo di Riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo di 15' ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.
ABBANDONO TRENO	Spostamento di Servizio	- tra la propria base operativa ed altra località
		- tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa per raggiungere il FerrHotel se la percorrenza è superiore a 10'.
Oltre le 2h dal termine programmato del servizio oppure 1h oltre i limiti max previsti		





**Segreteria Nazionale  
FILT CGIL**

Via G.B. Morgagni, 27 –  
00161 ROMA

Tel. 06/440761 Fax

06/44243164

[www.filtcgil.it](http://www.filtcgil.it)

e-mail:

sitoweb@filtcgil.it

